

STATUTO

DIDASKO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR VIA CRISTOFORO
COLOMBO 21/D

Numero REA: TR - 87616

Codice fiscale: 01314720556

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
REP. 7144x
RAC. 2367x

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una cooperativa di solidarieta' denominata "DIDASKO cooperativa sociale".

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla societa' a responsabilita' limitata.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di TERNI all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2. La sede sociale puo' essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che e' abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

istituite o sopresse con semplice decisione dell' organo amministrativo.

3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 - Durata

4.1 La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di sei mesi da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale..

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 5 - Scopo

5.1 La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse general~~e~~ della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi di cui, all'art. 1, comma 1°, lett. A della legge 08.11.1991, n° 381 e successive modificazioni ed integrazioni. La finalità della società è quella di operare a favore delle fasce sociali più deboli e soggette ad emarginazione o svantaggio o comunque dei cittadini in genere.

Carlo J. J. J.

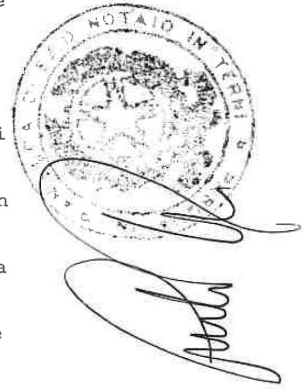
5.2 Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la prestazione lavorativa continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 2 aprile 2001 n. 142.

Art.6 - Oggetto

6.1 La Cooperativa ha per oggetto la gestione di farmacie, parafarmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, ossia di esercizi organizzati per la vendita al dettaglio, all'ingrosso e la distribuzione, anche tramite partecipazione a bandi pubblici, di specialità medicinali, prodotti medicali, preparati galenici e di ogni altro prodotto, alimentare e non, che sia ricompreso nelle tabelle merceologiche predisposte con riferimento a tali esercizi o che sia compatibile, nell'eccezione più ampia consentita, con la corrente gestione degli stessi, con facoltà



Carlo J. J. J.

di svolgere ogni attività inerente e connessa in tutte le declinazioni compatibili con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

6.2 In base alle normative vigenti può realizzare:

a) la collaborazione ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmaco vigilanza;

b) l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali si partecipa alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;

c) l'erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le Linee guida ed i Percorsi Diagnostico-Terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle Farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;

d) l'effettuazione, presso le Farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera c), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocentro, nei limiti

e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;

e) l'effettuazione di attività attraverso le quali nelle Farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalità sono fissate, nel rispetto delle previsioni di legge vigenti.

In particolare è possibile, in quanto attività rientranti nell'esercizio delle farmacie ai sensi delle leggi tempo per tempo vigenti:

- prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, pagare il relativo ticket e ritirare i referti relativi alle prestazioni;
- eseguire prestazioni analitiche di prima istanza;
- consegnare a domicilio farmaci e dispositivi medici e referti;

*preparare e dispensare a domicilio miscele per la nutrizione artificiale e medicinali antidolorifici, fatte salve le norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali;

*dispensare per conto delle strutture sanitarie farmaci a distribuzione diretta;

*mettere a disposizione del pubblico operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, per l'effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni professionali; servizi di telemedicina quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, ECG, Holter pressorio, MOC.

6.3 Collaborare ai programmi di educazione sanitaria realizzati a livello nazionale e regionale, partecipare e realizzare campagne di prevenzione.

6.4 Nell'ambito della sua attività sopra riportata la società può assumere ulteriori iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore socio-sanitario-assistenziale in forma diretta oppure a mezzo di terzi, a seguito di stipulazione di specifiche convenzioni, nei limiti di quanto previsto dalla Legge n.381 del 1991^①

6.5 In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, oggetto della società sono le seguenti attività inerenti la distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e alle prestazioni di servizi:

a) La vendita al minuto di specialità medicinali anche veterinarie, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, preparati galenici, officinali e magistrali,

A handwritten signature in dark ink, slanted upwards from left to right, is positioned over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

materiali di medicazione; reattivi; articoli sanitari e protesici;
dispositivi e presidi medico-chirurgici; prodotti ad uso diagnostico e
per la riabilitazione personale; apparecchi medicali ed
elettromedicali; pile ed apparecchi acustici; giocattoli; prodotti
dietetici, alimenti ed integratori alimentari, alimenti per
l'infanzia, dietetici speciali; prodotti apistici, prodotti per
l'igiene personale, profumeria, cosmetici, anche a base di prodotti
naturali, prodotti di erboristeria, macrobiotica, prodotti per la
salute e per il benessere, articoli di vestiario confezionati,
accessori di abbigliamento, biancheria, calzature, la rivendita o la
distribuzione di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste di
interesse sanitario attinenti la salute e il benessere, e tutti gli
altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;

b) L'attività editoriale potrà essere svolta nel settore medico
farmaceutico dando vita ad un'attività specifica di stampa e
informazione anche attraverso la costituzione di testate
giornalistiche e/o la produzione di guide, libri, siti internet,
cd-rom, pubblicazioni anche multimediali inerenti agli scopi sociali o
ai servizi offerti, il tutto nel rispetto e nei limiti dettati dalle
leggi vigenti del settore;

c) l'attività di ricerca, ideazione, organizzazione e
programmazione nell'ambito scolastico, scientifico, professionale
della comunicazione e di assistenza sociale in genere, onde
contribuire al progresso ed alla diffusione delle conoscenze mediche e
della cultura sanitaria, preventiva ed assistenziale. Potrà altresì



Didasko Cooperativa Sociale

sanitaria rivolti agli utenti, anche mediante convegni e incontri e culturali.

6.6 La cooperativa, potrà acquisire la titolarità e la gestione di farmacie nel rispetto dei limiti quantitativi e territoriali consentiti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia, anche tramite la partecipazioni a bandi pubblici.

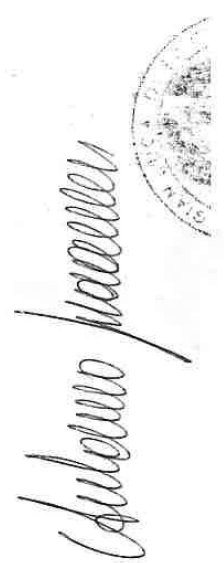
6.7 Potrà promuovere la formazione professionale nell'ambito socio sanitario farmaceutico, anche in collaborazione con altri enti o associazioni; partecipare a bandi e progetti pubblici anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni a valere su fondi nazionali ed Europei diretti e indiretti nell'ambito dell'oggetto sociale.

6.8 Potrà produrre servizi di raccolta e di diffusione di informazioni legate al mondo dei farmaci, in ambito giovanile, adolescenziale e degli adulti concernenti il lavoro, la formazione professionale.

6.9 Potrà promuovere iniziative ed attività in ambito scientifico/farmaceutico che abbiano lo scopo educative, culturali, sociali, socio-assistenziali, di sostegno, recupero e di prevenzione, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti.

6.10 Potrà offrire servizi in genere legati allo sviluppo delle risorse umane, dell'apprendimento, della comunicazione, della ricerca scientifica / farmaceutica ad enti pubblici e privati, con particolare riguardo alla formazione continua, all'orientamento, alla gestione di sistemi multimediali in ambito farmaceutico;

6.11 L'insegnamento in genere potrà avvenire anche a distanza mediante



Handwritten signature: Giuliano Javeres
Circular stamp: DIDASKO COOPERATIVA SOCIALE

canali telematici, quali ad esempio video conferenze, internet, questo per facilitare la comunicazione interpersonale e permetterne l'accesso anche a persone con handicap sensoriali o fisici

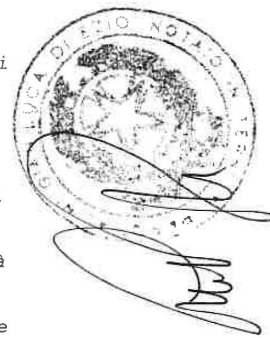
6.12 Potrà offrire servizi in genere legati allo sviluppo delle risorse umane, dell'apprendimento, della comunicazione, della ricerca scientifica/ farmaceutica ad enti pubblici e privati, con particolare riguardo alla formazione continua, all'orientamento, alla gestione di sistemi multimediali in ambito farmaceutico.

6.13 La cooperativa potrà organizzare e gestire attività promozionali attinenti l'oggetto sociale, predisporre tutte quelle attività ricreative, culturali, turistiche, di svago del tempo libero rivolte direttamente o indirettamente alle categorie riguardanti l'attività del suo oggetto sociale al fine di promuoverne la integrazione sociale ed umana;

6.14 Le attività attinenti all'oggetto sociale possono essere organizzate mediante canali telematici, quali ad esempio videoconferenze, internet, questo per facilitare la comunicazione interpersonale e permetterne l'accesso anche a persone con handicap sensoriali o fisici.

6.15 La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà altresì:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili, inclusa la possibilità di effettuare erogazioni in conformità agli scopi degli



Carlo Juretti

enti soci;

- assumere direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, ovvero costituire Società dalla stessa partecipate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;

- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessaria od utile a realizzare gli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa: .concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private;

- istituire o gestire stabilimenti, impianti necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- dare adesioni e partecipazioni ad enti economici, consortili e a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione di organismi ed Enti idonei.

6.16 La Cooperativa potrà inoltre partecipare al finanziamento ed allo sviluppo di altre cooperative sociali che abbiano il medesimo oggetto sociale.

6.17 La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti

A handwritten signature in dark ink, slanted upwards from left to right, is positioned over a circular official stamp. The stamp is partially visible on the right side of the page, showing some internal details and a textured border.

fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

6.18 La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

6.19 Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare in modo permanente o secondo le opportunità contingenti la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

6.20 La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

6.21 La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate - esclusivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale - servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale,



Carubino



senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie:

.della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

.della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;

.della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d imprese editoriali;

.della legge marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;

.della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;

.della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare;

.del d.lgs. 1 settembre 1993 n.385, in materia di attività bancaria o finanziaria;

.dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;

.del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediazione finanziaria;

.nonché nel rispetto della normativa in tema di attività

A handwritten signature in dark ink, slanted upwards from left to right, is positioned over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

TITOLO III

SOCI

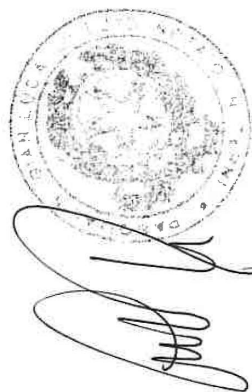
Art.7 - Numero e categorie di soci

7.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore al minimo stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

7.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- soci speciali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dalla attività della



Didasko Cooperativa Sociale

del numero complessivo dei soci.

10.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

10.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

10.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 11 - Soci speciali

11.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione

Carlo...



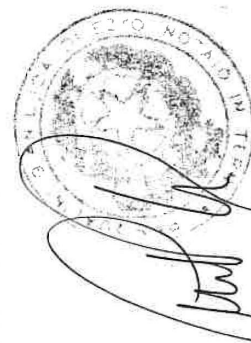
professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

11.2 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al ... per cento di quello previsto per i soci ordinari.

11.3 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non



Delibera

spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

11.4 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

11.5 Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

11.6 I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

11.7 I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

11.8 I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 18 del presente statuto.

11.9/ Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti

Antonio J...



dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

11.10 In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 18.

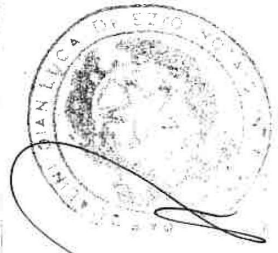
Art. 12 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

12.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

12.2 con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 - octies delle d.a.t..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

· L'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;



Carlo Pizzarello

- Le modalità di circolazione;
- I criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- Il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

12.3 Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, cui all'articolo 2526 del codice civile. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge n. 59.

12.4 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

12.5 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Carlo Maria Pizzarello



Art. 13 - Procedura di ammissione

13.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

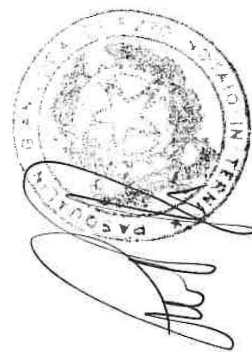
I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

13.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

13.3 Il nuovo socio è obbligato:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità stabilite dagli amministratori
- della tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese



Carburo

di istruttoria della domanda di ammissione

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

13.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

13.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. *

Art. 14 - Quote

14.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro.

14.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

14.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con

Antonio Pizzarello



referimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 15 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

15.1 Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la propria quota.

In considerazione di ciò, tuttavia, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.

Art. 16 - Vincoli sulle quote

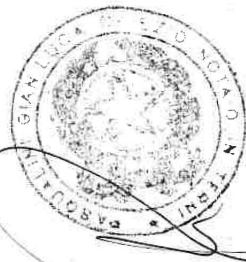
16.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

16.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 17 - Recesso

17.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione



Debora

delle partecipazioni, all'introduzione o rimozione di
clausole compromissorie nel presente atto costitutivo;

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per
l'ammissione;

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento
di operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;

- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di
partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente
atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

17.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
raccomandata alla società. Gli amministratori devono
esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non
sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori
devono darne immediata comunicazione al socio, che entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può
proporre opposizione innanzi il tribunale.

17.3 Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il
rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda.

Art. 18 - Esclusione del socio

18.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

Didasko



- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- nel caso indicato all'articolo 2531;

- nei casi previsti dall'articolo 2286;

- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

- nel caso in cui non sia più in condizione di svolgere attività lavorativa dedotta nel contratto sociale.

Nel caso in cui pur essendo idoneo all'attività lavorativa presenti delle prescrizioni tali da non potere svolgere le mansioni assegnate dalla cooperativa

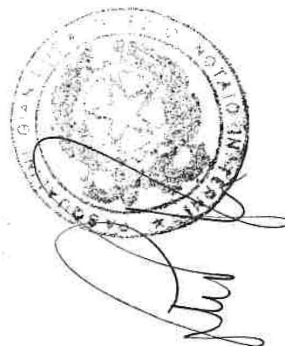
18.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

18.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

18.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

18.5 L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito della fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di



Delibera

- strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento
 - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo , senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione

Art. 18-bis - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 19 seguente.

Art. 19 - Liquidazione della quota

19.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

19.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, ad esclusione di quelle versate a titolo sopraprezzo.

19.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

19.4 I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio receduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i

Chelaro

cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale

Art. 20 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

20.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni).

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

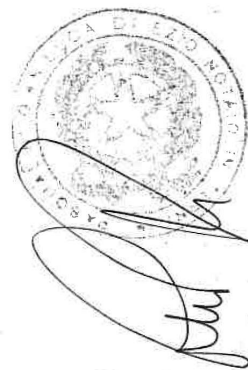
TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 - Patrimonio sociale

21.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;



Carbano

c) dal fondo per il potenziamento aziendale ovvero e per il finanziamento di programmi "pluriennali" di sviluppo e ammodernamento aziendale ecc. costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (es. soci sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa ecc.);

d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 13.3;

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 22 - Capitale sociale

22.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

22.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

22.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la

Carlo Jucchi



prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

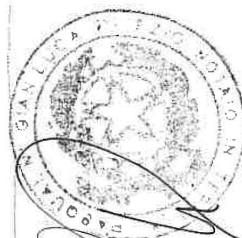
Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

22.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

22.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

22.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 22.5, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art. 23 - Riserva legale, statutaria e volontaria

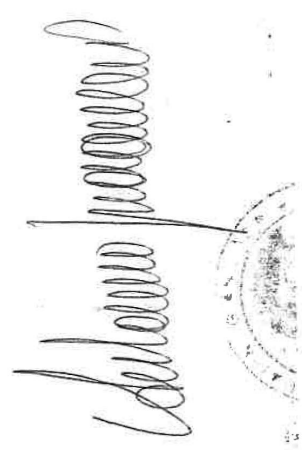
23.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato una quota degli utili netti annuali non inferiori a quanto previsto dalla legge.

23.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 24 - Divieti

24.1 È fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato

A handwritten signature in dark ink is written vertically on the right side of the page. To its right is a circular official stamp, partially visible, which appears to contain text and a central emblem, though the details are not clearly legible.

di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 25 - Esercizio sociale e bilancio

25.1 L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.

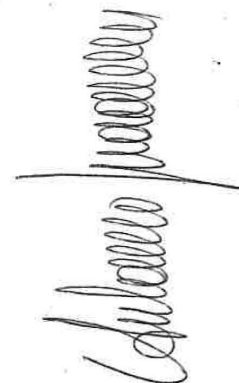
25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

(12) Ai sensi dell'art. 2482-bis, l'obbligo del deposito della copia della relazione e delle osservazioni può essere derogato dallo statuto.

25.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 24, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 23.1 e 23.2.

25.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato



ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristoro individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Decisioni dei soci

26.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottoposte alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei

Carlo Pizzarello



diritti dei soci.

f) approvazione regolamenti interni

g) decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico

h) nomina liquidatori

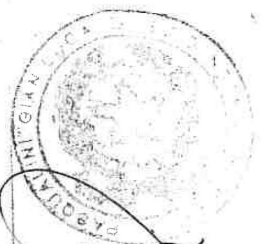
26.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 26.1 sono adottate mediante voto palese o comunque espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenziente o astenuti.

In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

26.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 26.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 29.

26.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 27 - Diritto di voto

27.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

27.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

27.4 I possessori di strumenti con diritto di voto in assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

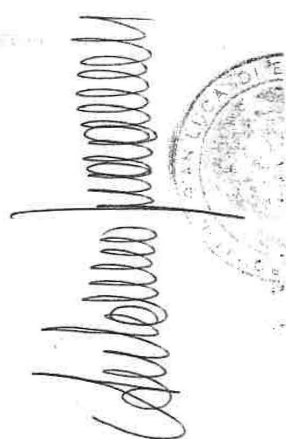
In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

Art. 28 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

28.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 26.3, sono adottate mediante voto palese o comunque espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenziente o astenuti.

In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa.

A handwritten signature in dark ink is written vertically over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

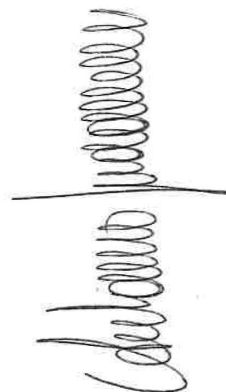
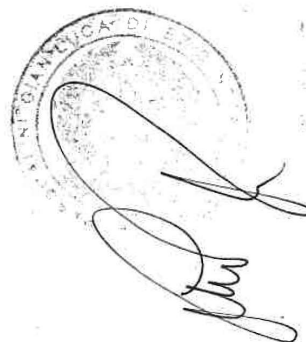
28.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

28.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla



copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

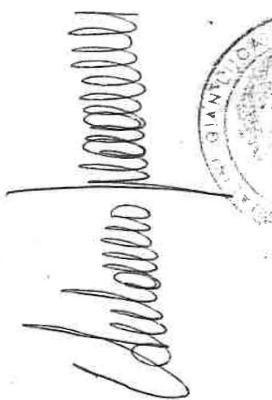
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

28.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

28.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 29 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

29.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 26.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel



A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REPUBBLICA ITALIANA" and "MINISTERO DELL'ECONOMIA". The signature appears to be "C. D'Amico".

rispetto del metodo collegiale.

29.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,

ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data



Carlo

fissata per la prima convocazione. L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, c.c.

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

29.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 30.1 lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 30.1 lett. a.) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo punto 30.1 lett. c). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'Antonio Mancuso'. The stamp is partially visible on the right side of the page.

funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

29.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di



questa.

29.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 26.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 26.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 1/3 ovvero altra consistenza dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

29.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su

Carlo J. J. J.



richiesta, le dichiarazioni dei soci. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 30 - Amministrazione

30.1. La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione;
- c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

Nel caso di cui alle lettere b) e c) l'assemblea che li nomina ne fissa il numero da un minimo di 2 ad un massimo di 9 membri.

30.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

30.3* Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

30.4 Gli amministratori restano in carica per un triennio. E



Carbano

ammessa la rieleggibilità.

30.5 Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 28.1, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 31 - Decisioni del consiglio di amministrazione

31.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

* 31.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero

Carlo Jannuzzi
Stampa circolare: SALINGAR

quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque prima dell'adunanza.

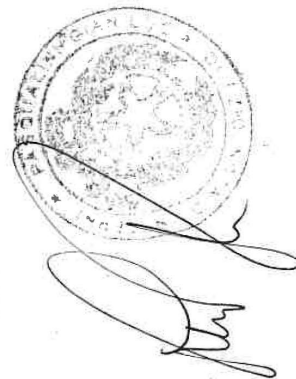
In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

31.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori.

Art. 32 - Competenze degli amministratori



Adunanza straordinaria

32.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negozia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

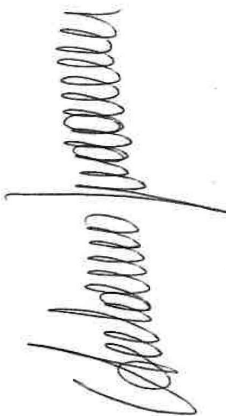
32.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 33 - Rappresentanza

33.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 34 - Compensi degli amministratori

34.1. Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.



Art. 35 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

35.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 36 - Controllo legale dei conti

36.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

36.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla

Adulano J...



lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 37 - Disposizioni finali

37.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

37.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

37.3 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. *1) ~~Albo~~ "e successive m. ed. l. 4"*

Autorevole

Autorevole



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. N. 445/2000, che si trasmette per la registrazione ad uso del registro imprese.